



Regolamento del comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile 2023-2025 della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest

Approvato con Delibera di Giunta n. 77 del 11/5/2023

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obbiettivi

Art. 2 – Personalità Giuridica

Art. 3 – Sede e logo

Art. 4 – Finalità e compiti del Comitato

Art. 5 – Modalità di funzionamento

Art. 6 – Informazioni

TITOLO II – ORGANI

Art. 7 – Composizione e nomina

Art. 8 – Segreteria

Art. 9 – Cariche

Art. 10 – Funzioni del Presidente

Art. 11 – Funzioni delle Vicepresidenti

Art. 12 – Durata in carica

Art. 13 – Decadenza

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 14 – Disponibilità finanziaria

Art. 15– Impegno e gestione fondi

Art. 16 – Rimborsi spese

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Revisione regolamento

Art. 18 – Rinvio ad altri regolamenti

Art. 19 – Conformità

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi

Il Comitato per l'Imprenditoria Femminile, istituito per il triennio 2023-2025 con delibera della Giunta della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest n. 25, del 21 Febbraio 2023, persegue prioritariamente gli obiettivi enunciati nel Protocollo d'intesa firmato il 4 marzo 2003 tra Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere, e successive modificazioni, ed esplica le sue attività attraverso modalità e strumenti previsti nel presente regolamento.

Art. 2 - Personalità Giuridica

Il Comitato per lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile è privo di personalità giuridica ed opera in conformità alle normative, le competenze e le finalità istituzionali proprie dell'ente camerale.



Art. 3 - Sede e logo

Il Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile è costituito presso la sede legale della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, sita in VIAREGGIO - Via Leonida Repaci, 16 - 55049 LU.

Il logo del Comitato è rappresentato dalle lettere "I" e "F" scritte in maiuscolo e colorate di nero. Al fondo della lettera "F" è posto un punto di colore rosso, così da far sembrare la F un punto esclamativo. Il tutto è circondato dalla scritta, a due colori rosso e nero, "comitati per l'imprenditoria femminile".

Il logo compare sempre preceduto dal logo camerale.

Art. 4 – Finalità e compiti del Comitato

1. Proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria.
2. Partecipare alle attività della Camera concernenti la presenza delle donne allo sviluppo imprenditoriale della provincia.
3. Promuovere indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l'accesso delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare.
4. Promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di formazione imprenditoriale e professionale a favore delle donne aspiranti imprenditrici ed imprenditrici.
5. Facilitare l'accesso al credito e l'inserimento nei vari settori economici delle relative imprese.

Per approfondire problemi specifici ed acquisire conoscenze, il Comitato può invitare alle proprie sedute esperti o rappresentanti di imprese ed associazioni di categoria.

In accordo con la Camera di Commercio, il Comitato propone attività e iniziative per la formazione e l'aggiornamento delle proprie componenti: in quest'ottica il Comitato promuove la partecipazione a momenti formativi in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Il Comitato, in accordo con la Camera di Commercio, promuove iniziative per uno scambio di esperienze con gli altri Comitati per l'Imprenditoria Femminile, anche al fine di favorire lo sviluppo di progetti e di azioni comuni.

Il Comitato individua gli strumenti e studia i progetti idonei ad attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria in generale e in particolare a quella femminile.

Art. 5 - Modalità di funzionamento

- a) Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione della Presidente o ogni volta in cui lo richieda almeno 1/3 delle componenti;
- b) la riunione del Comitato in prima convocazione è valida quando è presente la maggioranza delle componenti. In seconda convocazione il Comitato si ritiene validamente costituito



quando le componenti presenti sono almeno un terzo, comprensivo di eventuali deleghe. Ciascuna componente presente può avere soltanto una delega.

- a) c. l'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve pervenire sette giorni prima della data fissata per la riunione o nei casi di convocazione d'urgenza, nelle 48 ore precedenti. Suddetto avviso verrà inviato tramite posta elettronica;
- b) d. nel predetto avviso viene indicata anche la data di seconda convocazione;
- c) e. al ricevimento della convocazione dovrà seguire, da parte delle componenti, la conferma, per telefono o e-mail, alla segreteria del Comitato riguardo la propria disponibilità o indisponibilità a partecipare alla riunione;
- d) f. ogni componente ha diritto ad un voto; è prevista la possibilità di delegare il proprio voto ad altra persona, membro del comitato. Nelle riunioni tecniche (es: Commissioni di valutazione, riunioni sul credito in cui la parte tecnica prevalga), le componenti possono essere affiancate (nel caso specifico la persona che le affianca non ha diritto di voto) o sostituite con delega (e quindi con diritto di voto) da persona competente della propria Associazione. Ogni componente può delegare una sola persona;
- e) g. il voto viene espresso con alzata di mano e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.
- f) h. La modalità di svolgimento delle riunioni può essere in presenza o in collegamento web.

Art. 6 - Informazioni

Il Comitato richiede alla Camera di Commercio la disponibilità degli atti, informazioni, documentazione occorrente per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento dei propri obiettivi.

La Camera di Commercio provvede alla fornitura dei dati compatibili con la normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi ed alla normativa sulla privacy.

ORGANI

Art. 7 - Composizione e nomina

Il Comitato è attualmente composto da 32 membri nominati dalla Giunta della Camera di Commercio, in rappresentanza del Consiglio camerale, delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità.

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal presente regolamento, il Comitato può costituire al suo interno un Comitato ristretto di gestione, composto da non più di 10 membri e uno o più Gruppi di lavoro in ragione dei progetti in calendario.

Il Comitato di gestione propone programmi di attività che verranno poi sottoposti all'approvazione del Comitato.

Il Comitato di gestione coordinerà operativamente i lavori dei Gruppi eventualmente costituiti, nominando tra i suoi membri i Responsabili dei vari progetti.



Art. 8 - Segreteria

Le funzioni di segreteria sono espletate dal Responsabile del Servizio per la competitività delle imprese e dei territori della Camera di Commercio, individuato dalla Giunta Camerale, affiancato da un Segretario supplente individuato nel medesimo servizio.

Art. 9 - Cariche

I Componenti del Comitato eleggono al loro interno un Presidente e, qualora si ritenga opportuno, massimo due Vicepresidenti.

Le componenti avanzano le proprie candidature. Le votazioni sulle candidature proposte avvengono per alzata di mano. In caso di mancanza di candidature, vengono votati in ordine alfabetico i nominativi delle componenti che non abbiano manifestato espressamente il desiderio di non essere elette.

Il Comitato procede alla nomina del Presidente e, nel caso, dei Vicepresidenti nel corso della sua prima seduta, in tale seduta il comitato è presieduto dal componente più anziano di età.

Art. 10 - Funzioni del Presidente

Il Presidente del Comitato:

- a. ha la rappresentanza del Comitato;
- b. convoca e presiede il Comitato;
- c. predispone l'ordine del giorno delle sedute del Comitato;
- d. cura l'attuazione delle iniziative;
- e. deve partecipare alle sedute del Comitato di gestione, seguendone le relative attività.

Art. 11 - Funzioni delle Vicepresidenti

Le funzioni dei Vicepresidenti sono equivalenti.

I Vicepresidenti, in caso di assenza del Presidente, hanno funzione di sostituirlo nell'espletamento delle attività di sua competenza.

Nel caso di compresenza, le funzioni di sostituzione verranno esercitate dal Vicepresidente più anziano.

Art. 12 - Durata in carica

I Componenti del Comitato restano in carica tre anni dalla data di insediamento.

Il Presidente e i Vicepresidenti durano in carica per tutta la durata del Comitato.

Art. 13 - Decadenza

L'assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni consecutive è causa di decadenza dal Comitato. Il Presidente del Comitato informa il Presidente della Camera di Commercio per la relativa sostituzione.

Il Componente del comitato che intenda rassegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio, il quale ne dà avviso alla Giunta camerale per i provvedimenti di competenza e l'eventuale sostituzione del componente dimissionario.

Le dimissioni sono irrevocabili.

GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA



Art. 14 - Disponibilità finanziaria

La Camera di Commercio delibera annualmente lo stanziamento di una somma per il funzionamento del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile, sulla base di un programma con annesso preventivo di spesa presentato dal Comitato stesso.

Art. 15 - Impegno e gestione fondi

Il Presidente, ogniqualvolta il comitato intenda intraprendere una iniziativa che comporti delle spese, deve darne comunicazione preventiva alla segreteria del comitato della Camera di Commercio affinché, con determinazione del Dirigente, si provveda ad impegnare la spesa stessa conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 16 - Rimborsi spese

I componenti non ricevono alcun compenso per le riunioni del comitato, ma hanno diritto al rimborso per le spese sostenute nel corso ed in ragione dell'attività del Comitato, per missioni svolte fuori della sede camerale secondo quanto previsto dal Regolamento delle trasferte attualmente in vigore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 - Revisione regolamento

Il presente regolamento può essere sottoposto a revisione da parte del Comitato con successiva approvazione da parte della Giunta Camerale.

Art. 18 - Rinvio ad altri regolamenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

Art. 19 - Conformità

Il presente regolamento è redatto in conformità di quanto stabilito dai regolamenti della Camera di Commercio TNO e del protocollo d'intesa firmato il 20 Febbraio 2013 tra Unioncamere, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ss.mm.